

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1985

che modifica la decisione 82/734/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco degli stabilimenti della Svizzera, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(85/468/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dei paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 84/319/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'elenco degli stabilimenti della Svizzera, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato fissato inizialmente con decisione 82/734/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 84/490/CEE della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che da un'ispezione di routine, eseguita in base all'articolo 5 della direttiva 72/462/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/196/CEE della Commissione, dell'8 aprile 1983, relativa ai controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai

paesi terzi⁽⁷⁾, è emerso che in uno stabilimento il livello igienico è mutato rispetto all'ispezione precedente;

considerando che è necessario modificare corrispondentemente l'elenco degli stabilimenti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 82/734/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 27. 6. 1984, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 311 dell'8. 11. 1982, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 273 del 16. 10. 1984, pag. 29.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 del 26. 4. 1983, pag. 18.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI STABILIMENTI

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
--------------------------	--------------	-----------

I. CARNE BOVINA

A. Macelli e laboratori di sezionamento

115	Gustav Spiess	9442 Berneck
121	Gehrig AG	4710 Klus
145	Grieder AG	4702 Oensingen
155	Frischfleisch AG	6210 Sursee

B. Macelli

102	Städtischer Schlachthof	3014 Bern
103	Städtischer Schlachthof	4025 Basel
107	Städtischer Schlachthof	9015 St Gallen

C. Laboratori di sezionamento

228	Ernst Sutter AG	9202 Gossau
295	Transcarina AG	4123 Allschwil

II. CARNE SUINA (1)

A. Macelli e laboratori di sezionamento

115	Gustav Spiess	9442 Berneck
121	Gehrig AG	4710 Klus
145	Grieder AG	4702 Oensingen
155	Frischfleisch AG	6210 Sursee

B. Macelli

102	Städtischer Schlachthof	3014 Bern
103 T	Städtischer Schlachthof	4025 Basel
107	Städtischer Schlachthof	9015 St Gallen

C. Laboratori di sezionamento

228	Ernst Sutter AG	9202 Gossau
-----	-----------------	-------------

Numero d'auto-rizzazione	Stabilimento	Indirizzo
--------------------------	--------------	-----------

III. DEPOSITI FRIGORIFERI (1)

(Solamente carne congelata ed imballata)

279	Bahnhof-Kühlhaus AG	4002 Basel
282	TKL AG	4623 Neuendorf
283	Frigo St Johann	4056 Basel
284	STISA	6593 Cadenazzo
285	Société des gares frigorifiques	1227 Carouge
289	Société des gares frigorifiques	1030 Bussigny
291 TF	Kühlhaus Neuhaus AG	9202 Gossau
297 TF	Tiefkühlhaus AG	8865 Bilten
298	Bahnhof-Kühlhaus AG	4313 Möhlin

(1) Gli stabilimenti con la menzione « T » o « TF » sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire:

- l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della direttiva citata (T),
- il trattamento col freddo, di cui all'articolo 3 della stessa direttiva (TF).